



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 4366

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 4053 del 08.06.2011 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca;

VISTO che il Senato Accademico, nella seduta del 14.06.2011, ha approvato la formulazione dell'art. 3 così come proposta dai rappresentanti di Area Scientifica;

DECRETA

Il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca è così riformulato:

Regolamento per il conferimento di assegni ricerca

Art. 1

Potenziamento e incentivazione della ricerca

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi "Università"), adotta iniziative dirette al potenziamento e all'incentivazione della ricerca, mediante conferimento di:

- A) assegni banditi sui fondi a tal fine destinati dall'Università;
- B) assegni banditi sui fondi di specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.

Art. 2

Procedure di conferimento

1. Gli assegni sono conferiti con le seguenti modalità differenziate per le due diverse tipologie indicate all'art. 1:

- A) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree C.U.N. e ai settori scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo, seguito dalla presentazione dei progetti da parte dei candidati, corredati dei titoli e delle pubblicazioni;
- B) pubblicazione di bandi aventi per oggetto programmi specifici di ricerca dotati di propri finanziamenti.

2. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. Il contratto non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 3

Ripartizione delle risorse

1. Con riferimento agli assegni di ricerca di tipo A), il Consiglio di Amministrazione determina l'entità delle risorse finalizzate al conferimento di assegni di ricerca, nonché l'importo lordo di ciascuna annualità ai sensi della normativa vigente.

2. Il Senato Accademico ripartisce il numero delle annualità tra le aree nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) della dimensione dell'area;
- b) dell'articolazione dell'attività scientifica;
- c) delle attività di formazione post-laurea specificatamente orientate

alla ricerca con particolare riguardo ai dottorati di ricerca.

3. Le aree possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia, stabilendone l'entità.

Art. 4

Modalità di attivazione della procedura per il conferimento degli assegni di tipo A)

1. Ciascun assegno di ricerca è conferito sulla base di apposita selezione.

2. Il Rettore emana apposito bando che deve indicare:

- a) le aree CUN ed i settori scientifico-disciplinari presenti nel Piano Annuale delle Ricerche dell'Università, su cui devono vertere i progetti presentati dai candidati;
- b) i requisiti di ammissione che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande;
- c) la durata e l'importo dell'assegno, comprensivo dei soli oneri a carico del beneficiario;
- d) i diritti e i doveri degli assegnisti;
- e) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- f) il termine entro il quale deve concludersi la procedura selettiva.

3. Il bando è reso pubblico, anche per via telematica, sul sito istituzionale dell'Università, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 5

Modalità di attivazione della procedura per il conferimento degli assegni di tipo B)

1. La richiesta di attivazione della procedura di conferimento degli assegni di ricerca, indirizzata al Rettore da parte del responsabile del Dipartimento interessato, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il programma di ricerca finanziato ed il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- b) eventuali ulteriori requisiti di ammissione rispetto a quelli di cui all'art. 6;
- c) la durata e l'importo dell'assegno, comprensivo dei soli oneri a carico del beneficiario;
- d) i fondi su cui grava l'assegno.

2. Ciascun assegno di ricerca è conferito sulla base di apposita selezione.

3. Il Rettore emana apposito bando che deve indicare, oltre agli elementi di cui al precedente comma 1: i diritti e i doveri degli assegnisti; il termine, le modalità di presentazione delle domande e la lingua scelta fra quelle ufficiali della Comunità; il termine entro il quale deve concludersi la procedura selettiva.

4. Il bando è reso pubblico, anche per via telematica, sul sito istituzionale dell'Università, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 6

Requisiti di ammissione

1. Possono essere destinatari di assegno di ricerca coloro che siano in possesso di diploma di laurea (conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 509/99) o laurea specialistica o laurea magistrale, in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di cui all'art. 12, comma 3 del presente Regolamento. I bandi di selezione possono stabilire

che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Art. 7

Commissione per la selezione

1. Ai fini della selezione per il conferimento degli assegni di tipo A, il Rettore nomina un'unica Commissione per ciascuna area, costituita da tre componenti sorteggiati all'interno di una rosa di nominativi proposti dalle Aree interessate. La rosa di nominativi è costituita da tre docenti per ogni fascia, afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando di selezione.

2. Ai fini della selezione per il conferimento degli assegni di tipo B, il Rettore nomina una Commissione per ciascun assegno da conferire costituita da tre componenti:

- a) il responsabile scientifico del programma che ha finanziato l'assegno;
- b) due ulteriori componenti, sorteggiati all'interno di una rosa di nominativi proposti dal Dipartimento presso il quale sarà svolta l'attività di ricerca. La rosa di nominativi è costituita da due docenti per ogni fascia, afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando di selezione, o, in mancanza, ai settori scientifico-disciplinari affini.

3. La Commissione deve:

- a) predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio;
- b) valutare i titoli;
- c) rendere noto agli interessati prima del colloquio la valutazione dei titoli;
- d) effettuare il colloquio;
- e) formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale da affiggere nella sede in cui si svolge il colloquio.

4. Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

5. La partecipazione alle Commissioni di selezione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

6. I lavori della Commissione devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il suddetto termine può essere prorogato dal Rettore per una sola volta per non più di 4 mesi

Art. 8

Modalità e criteri della selezione

1. Ai fini della selezione, la Commissione effettua la valutazione dei titoli e del colloquio secondo i seguenti criteri.

2. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone di un punteggio massimo di 50 punti, così ripartiti:

- a) 10 punti per il dottorato di ricerca attinente ai settori scientifico-disciplinari per i quali si concorre, o, in alternativa, 2 punti per ogni anno di attività effettivamente prestata, alla data di scadenza del bando, in qualità di dottorando;
- b) fino a 5 punti per il voto di laurea, così determinati:
 - I) fino a 107/110 = 0 punti,
 - II) 108/110 = 1 punto,
 - III) 109/110 = 2 punti,

- IV) 110/110 = 3 punti,
V) 110/110 con lode = 5 punti;
- c) fino ad un massimo di complessivi 5 punti suddivisi per le seguenti tipologie di titoli: master, corsi di perfezionamento post-laurea e diplomi di specializzazione attinenti i settori scientifico-disciplinari per cui si concorre;
- d) fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati attinenti i settori scientifico-disciplinari per cui si concorre tenuto conto delle annualità della stessa. Le frazioni di anno saranno valutate proporzionalmente;
- e) fino ad un massimo di 25 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, attinenti i settori scientifico-disciplinari per cui si concorre.

3. Per ogni candidato, la Commissione valutatrice deve analiticamente riportare nel verbale i titoli valutati ed il punteggio ad essi attribuito. I candidati sono ammessi a sostenere il colloquio se conseguono un punteggio minimo di 10 punti.

4. Il risultato della valutazione dei titoli è reso pubblico anche per via telematica sul sito istituzionale dell'Università. Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la valutazione dei titoli è comunicata contestualmente alla convocazione al colloquio.

5. Il colloquio, inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato, verte sul progetto presentato e la relativa tematica (tipo A) e sul programma indicato nel bando (tipo B). Il colloquio, che deve comprendere l'accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata nel bando (tipo B), si intende superato se il candidato consegue una votazione minima di almeno 30 su 50.

6. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione predispone un elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dai componenti della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'Albo della sede d'esame.

Art. 9

Formazione della graduatoria e approvazione atti

1. La graduatoria di merito dei candidati è formulata sulla base della somma del punteggio assegnato ai titoli e quello riportato dai candidati nel colloquio.

2. Nel caso di parità di punteggio, hanno precedenza in graduatoria i candidati di minore età. In caso di ulteriore parità per anzianità, si procederà con sorteggio alla presenza degli interessati, all'uopo convocati.

3. Gli atti della selezione e la graduatoria di merito sono approvati con atto del Rettore e sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università e pubblicazione su apposita pagina del sito internet di Ateneo.

4. Le procedure selettive di cui al presente Regolamento non danno luogo a dichiarazioni di idoneità. La graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente in caso di rinuncia alla stipula del contratto da parte dei vincitori, o di decadenza dal diritto al conferimento, secondo quanto disposto dal successivo art. 15, comma 1.

Art. 10

Durata dell'assegno

1. L'assegno può avere durata compresa tra uno e tre anni ed è rinnovabile. Il rinnovo non può avere durata inferiore all'anno.

2. La durata complessiva del rapporto instaurato dal titolare con l'Università, compresi i rinnovi, non può superare i quattro anni, salvo per il periodo in cui l'assegno è fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa e nel limite massimo della durata legale del dottorato. Nel calcolo del limite massimo di durata del rapporto non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa.

3. La durata complessiva del rapporto instaurato fra uno stesso soggetto, titolare di assegno di ricerca e di contratto di ricercatore a tempo determinato, anche presso Atenei diversi, non può superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 11

Formalizzazione del rapporto

1. Il candidato che ha superato la valutazione comparativa stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca.

2. Il contratto deve contenere la data di inizio e di termine del rapporto e l'indicazione della ricerca a cui è collegato.

Art. 12

Divieto di cumulo, incompatibilità ed aspettative

1. Gli assegni non possono cumularsi con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca.

2. L'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale, master universitario, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica italiana o estera.

3. Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso le Università e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca e di sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'ENEA, l'ASI e le istituzioni che rilasciano diploma di perfezionamento riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi della normativa vigente.

4. I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.

5. L'assegno non può essere conferito a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento interessato, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

6. L'assegno non è, altresì, compatibile con attività libero professionali.

7. Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al precedente comma 3 può essere titolare di assegno di ricerca purché collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo di godimento dell'assegno.

Art. 13

Valutazione dell'attività dell'assegnista

1. Il Consiglio del Dipartimento presso il quale è svolta l'attività di

ricerca dell'assegno (tipo A) nomina un tutor, che sovrintende all'attività di ricerca che deve essere svolta dal titolare dell'assegno. Negli assegni di tipo B il tutor è il responsabile della ricerca o persona dallo stesso designata, cui è correlato il progetto. Il tutor, annualmente, relaziona al Consiglio di Dipartimento in ordine alle attività svolte dall'assegnista, che sono valutate dal Consiglio di Dipartimento.

2. In caso di inadempienze, il Consiglio del Dipartimento informa il Senato Accademico che decide sulla eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 14

Diritti e doveri degli assegnisti

1. L'assegnista deve svolgere la ricerca oggetto del contratto
2. Gli assegnisti possono:
 - a) partecipare a gruppi e progetti di ricerca, anche per conto terzi, partecipando alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità regolamentari in materia, nonché alle attività di ricerca svolte nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali;
 - b) svolgere attività occasionali e di breve durata, che non siano in conflitto con l'assegno;
 - c) svolgere supplenze brevi per un massimo di 60 giorni all'anno, anche non continuativi, presso le Scuole di ogni ordine e grado;
 - d) svolgere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Università, compiti di supporto alle attività didattiche (tutoraggio, esercitazioni e far parte delle commissioni degli esami in qualità di cultori della materia) per non più di 80 ore annuali;
 - e) svolgere le attività consentite dalla normativa vigente.
3. Il Rettore autorizza le attività di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente comma, previo parere favorevole del Dipartimento interessato.

Art. 15

Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.
2. Il differimento della stipula del contratto per l'assegno è previsto per gravi motivi di salute, debitamente certificati, nonché per applicazione delle norme a tutela della maternità.
3. Costituisce causa di risoluzione del rapporto:
 - a) l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., da parte del titolare dell'assegno;
 - b) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'effettivo inizio dell'attività;
 - c) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni;
 - d) violazione del regime di incompatibilità stabilito dall'art. 12, reiterato dopo una prima comunicazione;
 - e) valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento interessato.
4. La risoluzione è deliberata dal Senato Accademico.
5. La procedura per la risoluzione del contratto è avviata su proposta motivata del tutor, approvata dal Consiglio di Dipartimento interessato.

Art. 16

Norme transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto di Ateneo, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si continua a fare riferimento alle aree scientifiche di cui all'art. 24, comma 5, dello Statuto vigente.

2. I contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e gli eventuali rinnovi continuano ad essere disciplinati dall'art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei rapporti di collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. n. 11126 del 18 novembre 2003 e s.m.i.

3. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione.

4. Il Regolamento è pubblicato dall'Università ed è divulgato per via telematica.

Bari, 29.06.2011

F.to IL RETTORE